



CITTA' DI  
ARIANO IRPINO

Area Finanziaria  
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

Servizio Tributi

## AVVISO PUBBLICO

### IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - SALDO 2019 IMU e TASI

#### Visto

L'articolo 1, comma 639, della Legge n° 147/2013 e ss.mm.ii., che ha istituito a partire dall'anno 2015 l'Imposta Unica Comunale (IUC).

Che la stessa è composta da tre distinte forme di imposizione e tassazione: **IMU – TASI – TARI**.

Che l'acconto **IMU** deve essere calcolato sulle aliquote determinate con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 06 del 17 ottobre 2013, che si intendono confermate anche per il 2019.

Che l'acconto **TASI** deve essere calcolato sulle aliquote determinate per il 2015 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 08/09/2014, che si intendono confermate anche per il 2019.

La legge n° 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e ss.mm.ii.

#### SI INFORMA

Che la legge di Stabilità 2016 ha introdotto le seguenti novità:

- Dal 2016 non si paga la TASI sulle abitazioni utilizzate dal proprietario come prima casa, secondo la definizione contenuta nel decreto c.d. Salva – Italia (Decreto Legge n° 201/2011, convertito in legge 214/2011: si tratta dell'immobile nel quale il proprietario e il suo nucleo familiare vivono abitualmente e risiedono anagraficamente).
- Se i componenti del nucleo familiare risiedono in case diverse nello stesso Comune, solo uno avrà l'esenzione.
- Essenti dal pagamento della TASI anche le pertinenze dell'abitazione principale, sempre nei limiti fissati nel Decreto Legge n° 201/2011: vengono considerate pertinenze i box auto (categoria catastale C6), le tettoie e i magazzini (C7), locali di sgombero e cantine (C/2), ma solo una pertinenza per ciascuna categoria catastale.
- L'esenzione non vale per le case di lusso (cat. A1/A8/A9), che continueranno a pagare l'IMU e TASI.
- Le categorie catastali A1, A8 e A9 (ovvero case signorili, ville e castelli) continueranno a pagare l'IMU, con un'aliquota al 6 per mille e una detrazione di 200 euro.
- La Legge di Stabilità prevede l'abolizione della TASI anche per gli inquilini che hanno scelto l'unità immobiliare come abitazione principale; continueranno a pagarla gli studenti fuorisede o chi si sposta per lavoro senza spostare però la propria residenza.
- La quota abolita agli inquilini non si sposterà sui proprietari che continueranno a pagare una quota del 70 %.
- E' stata introdotta una riduzione del 50 % della base imponibile dell'IMU e TASI per i proprietari che concedono ai figli un immobile in comodato gratuito alle seguenti condizioni, che devono essere tutte presenti: 1) la casa non deve essere di pregio (categorie A/1, A/8 e A/9); 2) la casa va concessa a parenti entro il primo grado (padri e figli) che la usano come abitazione principale (cioè, avendo la residenza e la dimora); 3) il proprietario deve avere residenza e dimora nello stesso Comune della casa data in comodato e, oltre a questa, può possedere sempre nello stesso Comune solo un altro immobile (il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella risoluzione n° 1/DF del 17 febbraio 2016, ha ritenuto che per immobile debba intendersi solo l'unità immobiliare abitativa), adibito ad abitazione principale e non di pregio; 4) il contratto di comodato deve essere registrato 5) Entro il 30 giugno 2020 va presentata la dichiarazione IMU.
- I separati e i divorziati la cui casa coniugale è stata assegnata all'ex coniuge da una sentenza di separazione o per annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non dovranno pagare la TASI.
- A partire dal primo gennaio 2016 le imprese possono escludere i macchinari imbullonati dal calcolo della rendita, previa variazione catastale, e quindi dalla base imponibile fiscale per il pagamento dell'IMU.
- Gli immobili invenduti delle imprese costruttrici continueranno a pagare l'IMU, ma con un'aliquota agevolata dell'1 per mille.
- Nella legge di stabilità 2016 sono previste anche agevolazioni per le case date in affitto a canone concordato, che usufruiranno di una riduzione di imposta IMU e TASI 2016 del 25 %; anche per questa riduzione deve essere presentata la dichiarazione entro il 30 giugno 2020.

Che la legge n° 80 del 23 maggio 2014, è stato previsto:

- A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- Sull'unità immobiliare di cui al comma sopra, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
- Dal 2015, quindi, per gli iscritti all' AIRE l'immobile posseduto in Italia si può considerare abitazione principale (e quindi esente IMU) solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero; se si è pensionati in Italia ma si risiede all'estero, non è possibile considerare l'immobile come abitazione principale.
- Dal 2016, in applicazione della Legge di Stabilità 2016, oltre all'esenzione IMU, per le abitazioni principali degli iscritti all'AIRE si applica anche l'esenzione TASI, come per le altre abitazioni principali (Categorie da A2 ad A7).
- Per tutti gli altri iscritti AIRE, qualunque immobile posseduto in Italia (abitativo o non abitativo) è di fatto un normale immobile soggetto ad aliquota ordinaria deliberata dal Comune in cui l'immobile è ubicato.

Che entro il **16 DICEMBRE 2019** devono essere effettuati i versamenti a **SALDO dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U)** e dalla **Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI)**, in base al seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	IMU	TIPOLOGIA IMMOBILE	TASI
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze, come dichiarate e definite ai fini IMU, con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle Categorie Catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	<b>esente</b>	Abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	<b>esente</b>  con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	<b>6 per mille</b>  con detrazione di € 200,00	Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	<b>0 per mille</b>
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	<b>10 per mille</b>	Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	<b>0,6 per mille</b>
Aliquota per i fabbricati produttivi rientranti nella categoria catastale Cat. D	<b>10 per mille</b>  di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato	Aliquota per i fabbricati produttivi rientranti nella categoria catastale Cat. D	<b>0,6 per mille</b>
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale (in presenza delle condizioni previste dall'articolo 9, comma 3-bis del DL 557/93 convertito in legge n° 133/1994)	<b>esente</b>	Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale (in presenza delle condizioni previste dall'articolo 9, comma 3-bis del DL 557/93 convertito in legge n° 133/1994) e della annotazione catastale di ruralità	<b>0,3 per mille</b>

La **TASI**, nel caso in cui le unità immobiliari risultano **occupate** da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di **un'autonoma** obbligazione tributaria, così determinata:

- Il proprietario (o titolare di altro diritto reale) è tenuto a versare la **TASI** in misura del **70 %**.
- L'occupante è tenuto a versare la **TASI** in misura del **30 %**, solo se **non** è abitazione principale; se destinata ad abitazione principale nulla è dovuto.

L'**IMU** è a totale carico del proprietario (o titolare di altro diritto reale).

**Il versamento TASI deve essere effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n° 23 e pertanto in autoliquidazione da parte del soggetto passivo, come per l'IMU.**

#### **QUANTO E COME PAGARE**

Codice identificativo catastale del comune: **A399** - codici per i versamenti con modello F24:

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO		DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO
	COMUNE	STATO		
<b>IMU</b> - Imposta Municipale Propria per le abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	<b>3912</b>	=====		
			<b>TASI</b> - Tributo sui servizi indivisibili per i fabbricati rurali ad uso strumentale.	<b>3959</b>
<b>IMU</b> - imposta municipale propria per le aree fabbricabili.	<b>3916</b>	=====	<b>TASI</b> - Tributo sui servizi indivisibili per le aree fabbricabili.	<b>3960</b>
<b>IMU</b> - imposta municipale propria per gli altri fabbricati.	<b>3918</b>	=====	<b>TASI</b> - Tributo sui servizi indivisibili per gli altri fabbricati.	<b>3961</b>
<b>IMU</b> - imposta municipale per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	<b>3930</b>	<b>3925</b>	<b>TASI</b> - Tributo sui servizi indivisibili per gli altri fabbricati	<b>3961</b>

#### **ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI**

**Per quanto non riportato nella presente nota informativa si rimanda:** Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C." - componenti IMU e TASI - Deliberazioni di determinazione aliquote "I.M.U." e "TASI" - al sito web comunale: [www.comunediaripino.it](http://www.comunediaripino.it)

Si evidenzia che sullo stesso sito è presente il programma software denominato "**Calcolo IUC 2019**" (è possibile accedervi direttamente digitando: <http://www.riscotel.it/calcoloiuc2019/?comune=A399>, che consente il calcolo automatico dell'acconto IMU/TASI e la stampa del relativo modello di pagamento.

#### **SPORTELLO INFORMAZIONI TRIBUTI**

Telefoni: **0825-875307/311/312/315/316/359** - fax **0825/875343** - PEC: [tributi.arianoirpino@asmepec.it](mailto:tributi.arianoirpino@asmepec.it) - per informazioni i contribuenti potranno rivolgersi direttamente all'Ufficio Tributi del comune che osserverà il seguente orario di apertura: Lunedì: 9 - 12; Martedì: Chiuso; Mercoledì: 9 -12; Giovedì: mattina chiuso - pomeriggio 15,30- 17,30; Venerdì: 9 -12

**Ariano Irpino, 28 NOVEMBRE 2019**

IL DIRIGENTE  
**Dott. Generoso Ruzza**